

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1513

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERANI, BARBIERI, ANDREINI, LAMA,
PAIRE, FERRARI Karl, TADDEI, LADU, GIANOTTI, MANNA,
BALDINI, LONDEI, CANNARIATO, BORATTO, BRINA, FABJ
RAMOUS e DANIELE GALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1993

Integrazioni e modifiche alla legge 10 dicembre 1990, n. 845,
recante norme per la protezione del territorio del comune di
Ravenna dal fenomeno della subsidenza

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo oltre dieci anni dall'approvazione, emergono i limiti della legge 10 dicembre 1980, n. 845, limiti che non hanno consentito adeguati interventi di protezione sul territorio dei comuni rivieraschi, dove il fenomeno della subsidenza si è notevolmente accentuato nel corso del tempo con ripercussioni fortemente negative in termini di erosione delle coste.

Come è noto infatti, l'articolo 1 della citata legge n. 845 dichiara di preminente interesse nazionale la protezione dal fenomeno della subsidenza del solo territorio del comune di Ravenna, con la conseguenza che i relativi interventi sono agevolati solo su quel territorio. Per gli altri comuni rivieraschi, elencati all'articolo 4, si dispone soltanto la tutela della pubblica amministrazione sulla ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ai sensi degli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. Ciò implica, in termini pratici, il controllo pubblico degli emungimenti del sottosuolo.

Alcune forze politiche e l'amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna, congiuntamente con rappresentanti dell'amministrazione comunale e provinciale di Ravenna, hanno pertanto avviato un dibattito che approfondisse le problematiche applicative della legge in questione. Un primo risultato è costituito dall'elaborazione di un disegno di legge di modifica e integrazione del testo della legge 845.

Tale proposta estende il riconoscimento del «preminente interesse nazionale» agli interventi di difesa della costa nei comuni costieri subsidenti da Ravenna a Cattolica e, conseguentemente, prevede l'integrazione del Comitato di Sovrinten-

denza con rappresentanti dei nuovi soggetti istituzionali coinvolti, attribuendo inoltre, nello spirito della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, la presidenza del Comitato alla regione Emilia-Romagna.

Questa proposta rappresenta la prima tappa di una riconsiderazione più meditata della legge n. 845 del 1980 alla luce delle innovazioni delle competenze istituzionali in materia ambientale introdotte dalla legge 8 luglio 1986 n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente, nonché dalla legge 19 marzo 1990, n. 57, che ha istituito l'Autorità per l'Adriatico e della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo.

Emergono in particolare pressanti esigenze di coordinamento dal piano generale degli interventi con gli altri piani ambientali previsti da diverse normative, quali i piani di bacino di cui all'articolo 17 e seguenti della legge n. 183 del 1989, il piano di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge n. 349 del 1986 (con le successive modifiche ed integrazioni), il piano paesistico regionale, il piano di risanamento dell'Adriatico previsto dall'articolo 2 della legge n. 57 del 1990, nonché infine con i piani previsti negli altri strumenti di pianificazione territoriale e ambientale, generali e settoriali.

Un'altra necessità difficilmente rinviabile riguarda la modifica delle procedure di erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 845 del 1980. Tali modifiche devono andare nella direzione di attribuire un maggior potere alle istanze locali, attribuendo in particolare alla regione Emilia-Romagna, la pianificazione e la programmazione degli interventi, attraverso il Comitato di Sovrintendenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1980, n. 845, è aggiunto il seguente comma: «Sono altresì dichiarati di preminente interesse nazionale gli interventi di difesa della costa nei comuni costieri subsidenti di cui all'allegato 1.

2. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1980, n. 845, le parole «il comune di Ravenna» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni interessati».

3. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1980, n. 845 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «composto:» sono inserite le seguenti: «dall'Assessore all'ambiente della regione Emilia-Romagna che lo presiede;»

b) dopo le parole «dal provveditore alle Opere Pubbliche per la regione Emilia-Romagna» sono soppresse le seguenti: «che lo presiede»;

c) sono soppresse le parole «da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»;

d) dopo le parole «comune di Ravenna» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante della provincia di Rimini e da un rappresentante della provincia di Forlì».

ALLEGATO 1

Provincia di Ravenna: Cervia;

Provincia di Forlì: Cesenatico, Gatteo,
San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubi-
cone;

Provincia di Rimini: Bellaria Igea Mari-
na, Cattolica, Misano Adriatico, Rimini,
Riccione».